



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la **legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTE** le **deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023**, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le **deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024**, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO** il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
- l’**articolo 20-ter**, che, al comma 1, dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione, ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 4, 4-bis, 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 5 regola le modalità per la costituzione di una apposita struttura a suo supporto e, al comma 7, ne disciplina i compiti, incaricandolo, tra l’altro, del



coordinamento della realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori colpiti e danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi;

- gli **articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies**, che disciplinano le misure di ricostruzione pubblica e le relative procedure;

la propria **determina n. 89 del 24 giugno 2025**, con la quale all'ing. Gianluca Loffredo è stato conferito l'incarico di Vicecommissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo 20-ter, comma 2-ter, del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogato fino al 31 dicembre 2026 con l'ulteriore propria determina n. 182 del 27 aprile 2026

VISTA

l'ordinanza commissariale n. 57 del 19 gennaio 2026, registrata alla Corte dei Conti il 27/01/2026 n. 299, con la quale è stato approvato il Piano Speciale di Ricostruzione previsto al comma 2 dell'art. 20-octies del D.L. 61/2023 che disciplina, tra l'altro, le modalità di composizione e periodico aggiornamento del citato Piano Speciale di Ricostruzione, le procedure, anche derogatorie, per la realizzazione degli interventi urgenti ivi contenuti e le modalità di richiesta, erogazione e concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica

DATO ATTO

che la sopracitata ordinanza n. 57/2026 ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 prevede rispettivamente che:

- *“il Commissario straordinario procederà all'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai Soggetti attuatori”;*
- *“in caso di controllo, il soggetto attuatore, e per le parti di competenza del soggetto beneficiario qualora non coincida con il soggetto attuatore, sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiamata nelle dichiarazioni rese per la rendicontazione del contributo, nonché tutta l'ulteriore documentazione in tali atti richiamata e/o correlata. Il controllo potrà prevedere anche l'effettuazione di uno o più sopralluoghi in sito”;*
- *“le modalità di effettuazione dei controlli, la definizione delle percentuali di controlli, i criteri di campionamento, le tipologie e le tempistiche di controllo nonché l'individuazione della struttura deputata, saranno definiti con determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del D.L. 61/2023;*
- *“dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sopracitata sul sito istituzionale della struttura commissariale, sono abrogate e cessano di produrre effetti le disposizioni vigenti in materia di controlli previste nelle ordinanze nn. 6,8,12,13,15 e 16 anno 2023, nn. 17,19,24,26,28,33 e 35 anno 2024 e nn. 43 e 45 anno 2025; Restano fermi gli effetti delle attività già svolte alla data di pubblicazione dell'ordinanza”;*

RITENUTO

necessario procedere alla definizione ed adozione delle disposizioni procedurali per l'effettuazione dei controlli a campione sulle

dichiarazioni rese, ai fini della rendicontazione ed erogazione dei contributi, dai Soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi ed assegnatari dei contributi stessi, a valere sulle risorse finanziarie di cui al D.L. 61/2023;

VISTA

la **convenzione sottoscritta con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Fintecna S.p.A. in data 8 agosto 2025**, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2026 con nota del 23 marzo 2026, *“per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie riferite agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, nonché riferite agli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”*, in base alla quale le predette attività, come specificate al paragrafo n. 2 dell’allegato A alla convenzione, consistono *“nell’erogazione di servizi di supporto tecnico finalizzati allo svolgimento, di concerto con la Struttura Commissariale e le Regioni, delle attività necessarie di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti dal DL 61/2023 e s.m.i, convertito con la L. 100/2023 e alle Ordinanze commissariali ad essi connesse”*, anche relativamente *“agli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE)”*, tra cui, in particolare, *“lo svolgimento, di concerto con la Struttura Commissariale e le Regioni, delle necessarie attività di coordinamento per il supporto al monitoraggio, gestione degli interventi e rendicontazione degli interventi”* (sezione 1 – secondo alinea), e *“l’attività di segreteria ordinaria”* (sezione 1 – sedicesimo alinea);

VISTA

la **convenzione sottoscritta con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere - Presidenza del Consiglio dei Ministri (USRC) in data 21 febbraio 2025**, prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2026 con atto aggiuntivo del 24 aprile 2026, per l’espletamento delle funzioni connesse al processo di ricostruzione in corso nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, che prevede l’avvalimento dell’USRC al fine di supportare la struttura commissariale per l’attuazione della ricostruzione privata, in base alla quale le predette attività, come specificate al comma 4 dell’articolo 1 della Convenzione *“Eventuali ulteriori attività relative a quanto previsto potranno essere attribuite all’USRC, su richiesta del Commissario straordinario, nell’ambito dell’impegno orario complessivo concordato”*;

VISTO

il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare:

- l’**articolo 1**, che introduce e disciplina il principio del risultato in base al quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità,*

trasparenza e concorrenza”, specificando che “la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti”, che “il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” ed è perseguito “nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”, quale “criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”, anche al fine di “valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti”;

- *l'articolo 2, che introduce e disciplina il principio della reciproca fiducia “nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”, in base al quale vanno valorizzati l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e delle scelte da essi compiute “per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”, con, tra l'altro, la conseguenza che nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, “ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto”, mentre “non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”;*
- *l'articolo 3 che introduce e disciplina il principio dell'accesso al mercato, in base al quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”;*
- *l'articolo 4, infine, rubricato “Criterio interpretativo e applicativo”, che stabilisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;*

VISTA

la propria **ordinanza n. 44 del 17 giugno 2025**, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della Struttura Commissariale, ai sensi delle richiamate novità introdotte nell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, e in base alla quale sono state istituite:

- i. con **l'articolo 4**, l'Area tecnica, incaricata di coordinare “le attività volte alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e

pubblica nei territori interessati, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20-sexies, 20-septies, 20-octies, 20-novies e 20-decies del decreto-legge e dai commi da 435 a 442 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023 [...], anche con riferimento a quanto previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", all'interno della quale operano i Servizi Infrastrutture e edilizia pubblica e assetto territoriale, incaricati di presidiare, rispettivamente, gli "interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, nonché delle attività di competenza da realizzare nell'ambito del PNRR" e gli "aspetti connessi all'impatto delle opere e degli interventi sui territori e alle attività connesse con il trattamento e il trasporto dei materiali di cui all'art. 20-decies del decreto-legge, e cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi al Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico in capo al Commissario straordinario";

ii. *con l'articolo 5, l'Area amministrativa, giuridica e finanziaria, incaricata di coordinare, tra l'altro, "le attività volte al funzionamento della struttura di supporto, alla gestione del personale ad essa afferente, alla stipula di accordi e convenzioni con i diversi soggetti concorrenti all'azione del Commissario straordinario, alla cura degli aspetti giuridici, legislativi e del contenzioso relativi alle attività del Commissario straordinario, alla programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica nei territori interessati", all'interno della quale opera il Servizio Affari giuridici, incaricato di presidiare gli "aspetti giuridici, legislativi e del contenzioso relativi alle attività poste in capo al Commissario straordinario";*

iii. *con l'articolo 10, l'Unità presidio della legalità, incaricata di supportare il Commissario straordinario "per la verifica degli interventi di ricostruzione pubblica e privata previsti dal decreto-legge con riferimento ai profili di rispetto della legalità e funge da collegamento per tali aspetti con le altre articolazioni della struttura, con l'Autorità nazionale anticorruzione, con le Prefetture e con gli altri soggetti pubblici o privati interessati" e si prevede, altresì, che essa supporti il Commissario "nell'organizzazione e gestione delle attività ispettive, di controllo e vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici di cui agli articoli 20-ter, comma 7, lettera c), numero 2), e 20-septies, comma 5, del decreto-legge", stabilendo, infine, che "nell'ambito dell'Unità possono essere individuati, con disposizioni del*

Commissario, referenti preposti a specifiche aree di attività”;

VISTA

la propria **determina n. 61 del 26 febbraio 2026, modificata e integrata con la propria determina n. 451 del 5 ottobre 2026**, con la quale si è provveduto all’articolazione della citata Unità presidio della legalità, stabilendo, in particolare, che essa si articoli in due aree di attività, una delle quali relativa alle misure di ricostruzione privata, e l’altra relativa alle misure di ricostruzione pubblica, alla quale ultima *“competete il coordinamento dell’organizzazione e dell’effettuazione dei controlli e delle verifiche sugli interventi di ricostruzione pubblica, alla data di adozione della presente determina, disciplinate nell’ambito del Protocollo di monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto dal Commissario straordinario con l’ANAC – Autorità nazionale anti-corruzione, e del Protocollo di legalità con le Regioni e le Prefetture-UTG delle province interessate dagli eventi alluvionali, sugli interventi di ricostruzione pubblica, nelle more dell’adozione dell’apposita determina prevista dall’articolo 6, comma 4, della suindicata Ordinanza commissariale n. 57/2026”;*

VISTA

la **“Strategia per la vigilanza sulla ricostruzione pubblica”**, pubblicata nel sito internet istituzionale della Struttura commissariale, con la quale, *“nelle more della dell’adozione della Determina prevista dall’art. 6, commi 2 e 4, dell’OCS n. 57/2026 inerente al Piano speciale di ricostruzione pubblica, la Struttura commissariale ha definito un modello organizzativo affidato all’Unità di Presidio della Legalità, con il compito di raccordare i diversi strumenti previsti dai protocolli e accordi sottoscritti con le Amministrazioni competenti, assicurando l’integrazione operativa e il coordinamento delle attività di controllo secondo le rispettive competenze”;*

DATO ATTO

che una parte degli interventi di ricostruzione pubblica contenuti nel Piano Speciale di ricostruzione risultano, a loro volta, individuati e realizzati nell’ambito di percorsi procedurali specifici, relativi, rispettivamente:

- alla misura PNRR M2C4 – Investimento 2.1a, di cui all’ordinanza commissariale n. 59/2026 e ss.mm.ii.;
- al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) di cui alla determina n. 450 del 5 ottobre 2026;

CONSIDERATO

che in ambedue gli ambiti sopra citati vigono speciali misure in materia di documentazione, rendicontazione e controllo, che prevedono, tra l’altro, controlli documentali e procedurali *ad hoc* e sono stati rispettivamente disciplinati:

- per quanto concerne gli **interventi contenuti nella misura PNRR**, da ultimo e all’esito della rimodulazione della misura medesima, adottata nell’ambito della seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell’Unione europea in data 25 novembre n. 15106/2025 Ecofin, con rimodulazione finanziaria e semplificazione e ridimensionamento degli obiettivi di *performance*, con le proprie **determine n. 24 del 29 gennaio**

2026 e n. 210 del 14 maggio 2026, con le quali è stato adottato l'aggiornamento del documento descrittivo del “*Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)*” del Commissario straordinario, e relativi allegati, che disciplina l'organizzazione, la gestione e le procedure attuative e di rendicontazione per portare a termine gli interventi previsti nell'ambito della citata misura e che, al paragrafo 3.4, in particolare, contiene specifiche disposizioni in materia di attività di controllo;

- per quanto concerne gli **interventi finanziati con le risorse provenienti dal FSUE**, con la propria **determina n. 216 del 18 maggio 2026**, con la quale è stato adottato il “*Protocollo di gestione e controllo FSUE*” (di seguito “Protocollo”), e relativi allegati, che disciplina l'organizzazione, la gestione e le procedure attuative e di rendicontazione per portare a termine gli interventi di cui trattasi e che agli articoli da 12 a 17, in particolare, contiene specifiche disposizioni in materia di attività di controllo;

RITENUTO

di non sovrapporre differenti tipologie e percorsi di controllo, anche al fine di non aggravare i relativi procedimenti, e di stabilire, pertanto, che gli interventi oggetto dei protocolli di controllo specifici afferenti al PNRR e al FSUE siano sottoposti unicamente a detti protocolli, senza ricadere nella base di campionamento per l'esecuzione del controllo a campione di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2026;

VISTA

la propria **determina n. 94 del 18 marzo 2026**, con la quale è stato approvato il “*Codice etico*” che “*definisce in modo organico e sistematico i principi fondamentali e le regole di condotta a cui devono attenersi tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nella o per conto della Struttura di supporto al Commissario straordinario*” e che individua, come valori di riferimento dell'azione commissariale, la legalità, la trasparenza, l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, la responsabilità e il principio di etica relazionale, individuando i doveri e i comportamenti attesi da parte dei soggetti suindicati;

VISTO

il richiamato **Protocollo di monitoraggio e vigilanza collaborativa con l'ANAC, sottoscritto il 5 dicembre 2025**, in base al quale:

- l'attività di vigilanza collaborativa preventiva è articolata come l'attività “*finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale*” (art., 2, c.2), e verrà svolta secondo le modalità ed i termini indicati dal “*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici*” (art. 2, c.5);
- sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di collaborazione tra le due strutture in relazione ai seguenti profili:
- modalità di svolgimento di attività di vigilanza, anche mediante controlli successivi e a campione, sugli affidamenti avviati con le procedure di somma urgenza (art. 3);
- modalità e procedure di svolgimento delle attività di vigilanza collaborativa sugli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione (artt. 4, 5 e 6);

- modalità di svolgimento di ulteriori forme di collaborazione tra le due strutture, anche finalizzate al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi (artt. 7 e 8);
- salvaguardia delle prerogative del Commissario straordinario e dei Soggetti attuatori degli interventi nella fase decisoria e in materia di responsabilità, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC (Art. 11);

VISTO

il richiamato **Protocollo di legalità con le Regioni e le Prefetture-UTG delle province interessate dagli eventi alluvionali di cui trattasi, sottoscritto il 9 maggio 2024**, in base al quale:

- lo sviluppo della ricostruzione post eventi alluvionali *“deve essere caratterizzato da sicurezza e legalità, deve garantire lavoro, salute, potenziamento del territorio e risorse pubbliche impiegate per la loro totalità nell'economia reale”*, e, a tal fine, il Protocollo è finalizzato *“a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*, prevedendo, altresì, *“ulteriori misure tese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l'esecuzione degli appalti pubblici nell'ambito della realizzazione delle attività”* di ricostruzione pubblica per *“prevenire fenomeni quali il lavoro nero o grigio, il dumping contrattuale, i fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l'evasione contributiva, i fenomeni infortunistici, ma anche di sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata, allo scopo di una corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, fatte salve le specifiche competenze in materia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui spetta anche il coordinamento delle azioni di contrasto al lavoro irregolare”* (art.2);
- sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di collaborazione tra le parti firmatarie in relazione ai seguenti profili;
- verifiche antimafia (art. 3);
- prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo in tema di durata, modifica recesso dei contratti di affidamento (art.4);
- prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia (art. 5);
- prevenzione e contrasto delle fenomenologie dell'usura e dell'estorsione (art. 6);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 8);
- monitoraggio e tracciabilità dei flussi di manodopera (art. 9);

VISTO

il **Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Commissario Straordinario e la Guardia di Finanza, sottoscritto il 20 dicembre 2023**, in base al quale:

- le Parti firmatarie si impegnano a collaborare *“al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo alle procedure previste dalle ordinanze,*

emanate dal Commissario, che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la determinazione e la erogazione dei contributi” di cui, per quanto qui di specifico interesse, al citato articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023 destinati agli interventi di ricostruzione pubblica (art. 1);

- sono disciplinate, tra l’altro, le modalità esecutive della collaborazione tra le parti firmatarie in relazione agli interventi di ricostruzione pubblica mediante scambio di dati, ed è, altresì previsto che:
- il Commissario straordinario trasmetta segnalazioni e altri *input* informativi alla Guardia di Finanza (art. 5, cc. 1 e 2);
- la Guardia di Finanza, ferma restando l’autonomia del Corpo, possa utilizzare i dati acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno delle risorse pubbliche, assicuri il raccordo informativo tra i diversi Reparti del Corpo impegnati sul territorio e, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo relativo ai procedimenti penali, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnali al Commissario straordinario le risultanze emerse dai propri interventi, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 5, c.3);

l’Accordo di cooperazione istituzionale tra il Commissario Straordinario e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), sottoscritto il 12 agosto 2025,
in base al quale:

VISTO

- le Parti firmatarie intendono cooperare per conseguire *“l’obiettivo comune di garantire, in tutte le fasi della ricostruzione, il rispetto delle norme poste dall’ordinamento a tutela dell’assetto del territorio e dell’incolumità pubblica, nonché della qualità dell’Ambiente”* mediante scambi informativi e il costante aggiornamento sull’evoluzione del contesto territoriale, *“anche alla luce della progressiva realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica, finalizzati alla sistemazione delle più incombenti situazioni di dissesto”* (art. 2, cc. 1 e 2);
- sono disciplinate, tra l’altro, le modalità di collaborazione tra le parti firmatarie in relazione ai seguenti profili:
- azioni di verifica e controllo circa il rispetto delle normative poste a tutela dell’assetto del territorio e della qualità dell’ambiente negli interventi di ricostruzione pubblica (art. 2, c.3, lett. i);
- verifica del rispetto della vigente disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti, tenendo conto delle eventuali disposizioni derogatorie adottate con ordinanze di protezione civile e con ordinanze del Commissario straordinario (art. 2, c. 3, lett. ii);
- alimentazione di un costante flusso informativo inerente alle notizie acquisite nel corso delle operazioni di osservazione, perlustrazione e sorveglianza del territorio, o apprese a seguito di segnalazioni, finalizzato all’aggiornamento del quadro conoscitivo e alla presa in carico, da parte degli Enti competenti,

delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità eventualmente ancora incombenti (art. 2, c.3, lett. iii);

CONSIDERATO che le attività previste dai protocolli e dagli accordi richiamati sono assicurate dalla data della rispettiva sottoscrizione e che il presente atto, nel definire il quadro dei controlli della ricostruzione pubblica, provvede ad effettuarne una complessiva ricognizione, integrando in tale quadro tutti i contributi ivi previsti;

VISTE le proprie ordinanze, già adottate alla data della presente determina e che saranno adottate in seguito, finalizzate all'aggiornamento periodico del Piano Speciale di Ricostruzione;

VISTA la propria **determina n. 118 del 28 marzo 2026**, con la quale sono state adottate le linee guida relative alle modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti, riportate in Allegato A alla citata determina, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 5 della richiamata ordinanza commissariale n.57/2026 2026 ed è stata, altresì, adottata la modulistica mediante la quale i Soggetti attuatori sono tenuti a comunicare, utilizzando la piattaforma informatica denominata *"Temporeale"*, *"le informazioni e i dati minimi ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, descritte negli Allegati"* B1, B2, B3 e B4, C1 e D1, e che specifica che *"la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti Attuatori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana, dovrà essere presentata, secondo le modalità indicate, attraverso l'applicativo informatico "Temporeale" che guiderà la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al punto 2" della medesima determina;*

RITENUTO di dover definire il necessario sistema di controllo, in conformità ai principi normativi vigenti e in modo tale da integrarsi con le procedure previste per gli interventi di ricostruzione pubblica, senza introdurre elementi di rallentamento o duplicazione, tenendo conto delle specifiche modalità di controllo già previste per gli interventi compresi nella misura PNRR di competenza e per quelli finanziati con le risorse provenienti dal FSUE, nonché di quanto stabilito nei Protocolli e negli Accordi sopra richiamati e nelle determine adottate, assicurando, in tal modo, un approccio integrato all'intero ecosistema della ricostruzione pubblica e volto ad assicurare l'attuazione delle misure previste nei predetti atti e, in attuazione dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, lo svolgimento dei controlli di competenza diretta della Struttura commissariale quali, nello specifico:

- le modalità di effettuazione dei controlli;
- la definizione delle percentuali dei controlli;
- i criteri di campionamento;
- le tipologie di controllo;
- le tempistiche di controllo;
- l'individuazione delle strutture deputate ai controlli nell'ambito della propria organizzazione come disciplinata dalla vigente ordinanza commissariale n. 44/2025;

DATO ATTO	che le richieste di erogazioni in acconto o a saldo formulate, istruite e liquidate prima della data in cui è stata resa accessibile la piattaforma denominata “ <i>Temporeale</i> ” in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza commissariale n. 57/2026 erano obbligatoriamente corredate dall’intero corredo documentale relativo, in ossequio alle disposizioni contenute nelle diverse ordinanze commissariali di approvazione degli interventi urgenti, non rendendo, quindi, necessario procedere alla ripetizione dell’acquisizione della documentazione giustificativa già pervenuta;
DATO ATTO	che, invece, le richieste di erogazione delle risorse finanziarie e la rendicontazione degli interventi di ricostruzione pubblica contenuti nel Piano speciale di ricostruzione e nei suoi aggiornamenti, in essere o futuri, come stabilito dalla richiamata ordinanza commissariale n. 57/2026, sono formulate mediante la compilazione dei modelli di dichiarazioni nell’ambito della piattaforma informatica denominata “ <i>Temporeale</i> ”, ove sono attestate le attività svolte e forniti gli estremi degli atti e provvedimenti adottati, a partire dal giorno 27 maggio 2026, data in cui è stato rilasciato l’aggiornamento della citata piattaforma, rendendo necessaria l’esecuzione di controlli a campione circa la sussistenza e veridicità della documentazione ivi menzionata;
DATO ATTO	che, in attuazione delle espresse previsioni contenute al riguardo nelle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 mediante le quali sono state disciplinate le attività di ricostruzione pubblica, sono stati individuati, tra l’altro, come soggetti attuatori di interventi urgenti anche organismi <i>in house</i> delle amministrazioni centrali dello Stato e società partecipate a controllo pubblico, con i quali sono state sottoscritte apposite convenzioni contenenti disposizioni sulle modalità peculiari di rendicontazione delle attività, richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie e relativi controlli e che, allo stato attuale, tali soggetti attuatori non operano nell’ambito della piattaforma informatica “ <i>Temporeale</i> ”;
RITENUTO	di mantenere, per gli organismi <i>in house</i> delle amministrazioni centrali dello Stato e società partecipate a controllo pubblico individuate come soggetti attuatori nell’ambito del Piano speciale di ricostruzione, le previsioni in materia di controlli contenute nelle rispettive convenzioni, fintanto che esse non saranno eventualmente integrate prevedendo, anche per i citati soggetti attuatori, l’utilizzo della piattaforma informatica “ <i>Temporeale</i> ”;
RITENUTO	di sottoporre periodicamente a controllo a campione gli interventi rendicontati mediante la piattaforma informatica “ <i>Temporeale</i> ”, pertanto: - sia le dichiarazioni relative alla richiesta del secondo acconto, per gli interventi in corso di realizzazione; - sia le dichiarazioni relative alla richiesta del saldo finale o del saldo in unica soluzione, per gli interventi rendicontati a saldo;
RITENUTO	che, stante la diversità delle tipologie di intervento nonché l’ammontare delle risorse finanziarie concesse per la realizzazione degli stessi, sia

necessario, adottare il metodo di campionamento casuale per fasce di importo a lotti progressivi, con eventuale arrotondamento per eccesso, secondo quanto disciplinato nell'allegato A *“Procedure sul controllo a campione delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dei contributi concessi ed erogati dal commissario straordinario”* parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO

che, non essendo possibile prevedere il numero di richieste di erogazioni finanziarie che potranno pervenire in ciascun periodo di campionamento, sia opportuno individuare delle percentuali di estrazione indicativamente compatibili con il carico di lavoro correlato alle attività di controllo da svolgere fissando, allo stesso tempo, un tetto numerico individuato sulla base del medesimo parametro di sostenibilità, prevedendo, altresì, che eventuali interventi estratti in numero superiore a tale tetto siano automaticamente sottoposti a controllo nel successivo periodo di campionamento;

COSIDERATO

che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica contenuti nel Piano speciale di ricostruzione:

- ai fini del presidio delle attività e procedure previste nei Protocolli e accordi summenzionati, sia individuata l'articolazione dell'Unità presidio della legalità incaricata di presidiare i temi della ricostruzione pubblica, che potrà avvalersi, a tale scopo, del personale in servizio presso la Struttura commissariale ai sensi della convenzione con Fintecna S.p.A. richiamata in premessa;
- ai fini dell'attuazione delle procedure di controllo a campione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, atteso che i controlli previsti riguardano diversi aspetti e profili dell'attività, sia opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Vicecommissario e composto da personale con professionalità tecnica, giuridica, amministrativa e finanziaria individuato nell'ambito delle due Aree della Struttura commissariale, oltre che da un rappresentante ciascuno designato dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, limitatamente ai controlli da svolgere sugli interventi afferenti ai rispettivi ambiti territoriali di competenza;

CONSIDERATO

che le designazioni dei componenti del Gruppo di lavoro incaricato di attuare le procedure di controllo a campione saranno formulate dai Direttori dell'Area tecnica e dell'Area amministrativa, giuridica e finanziaria della Struttura commissariale anche nell'ambito delle funzioni di supporto assicurate da Fintecna S.p.A. e USRC ai sensi delle convenzioni citate in premessa;

RITENUTO

di approvare l'**Allegato A** *“Procedure sul controllo a campione delle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori e beneficiari dei contributi concessi ed erogati dal Commissario straordinario”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITA

la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater* del decreto-legge 61/2023 nella seduta del 13 ottobre 2026;

DETERMINA

Art. 1

(Ecosistema di controllo a presidio del processo di ricostruzione pubblica)

1. L'ecosistema di controllo a presidio del processo di ricostruzione pubblica, a tutela del corretto impiego delle risorse stanziare dal Commissario Straordinario, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia per la vigilanza sulla ricostruzione pubblica, è costituito dalle attività disciplinate dai Protocolli e Accordi sottoscritti con gli Enti istituzionalmente impegnati in attività di prevenzione e repressione degli illeciti richiamati in premessa, dall'insieme delle attività di controllo disciplinate con procedure speciali relativamente agli interventi ricompresi nel perimetro della misura PNRR M2C4 – Investimento 2.1a, e a quelli finanziati con le risorse provenienti dal FSUE, dalle attività di verifica e controllo a campione effettuate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026 relativamente a tutti i soggetti attuatori operanti mediante la piattaforma informatica “*Temporeale*”, nonché, per gli interventi urgenti realizzati dagli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e dalle società partecipate a controllo pubblico, dalle misure all'uopo previste nelle convenzioni rispettivamente stipulate, nelle more della loro eventuale integrazione nella citata piattaforma informatica.

Art. 2

(Funzioni dell'Unità presidio della legalità in materia di cooperazione con altri soggetti istituzionali in materia di controllo sugli interventi di ricostruzione pubblica)

1. Il Responsabile della vigilanza sulla ricostruzione pubblica operante nell'ambito dell'Unità presidio della legalità della Struttura commissariale assicura il presidio delle attività previste dai Protocolli ed Accordi richiamati in premessa concernenti la cooperazione con altri soggetti istituzionali in materia di controllo sugli interventi di ricostruzione pubblica, operando, a tale scopo, in raccordo con il Vicecommissario e, per quanto di rispettiva competenza, con i Direttori delle Aree della Struttura commissariale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Responsabile della vigilanza sulla ricostruzione pubblica operante nell'ambito dell'Unità presidio della legalità assicura, tra l'altro:
 - a. relativamente al Protocollo sottoscritto con ANAC, il Responsabile assicura:
 - i. l'eventuale segnalazione di interventi realizzati con le procedure di somma urgenza, ai sensi dell'art. 3;
 - ii. la gestione delle comunicazioni e degli scambi informativi relativi agli interventi da sottoporre alla vigilanza collaborativa, la segnalazione di eventuali criticità ed i relativi, periodici aggiornamenti, ai sensi dell'artt. 4 e 5;
 - iii. il coordinamento dell'analisi e della gestione delle eventuali osservazioni o rilievi formulati dall'Autorità e delle relative comunicazioni, ai sensi dell'art. 6;
 - iv. l'invio con cadenza trimestrale dell'elenco degli interventi aggiornato per lo svolgimento dei controlli a campione dell'Autorità;
 - v. la segnalazione di particolari criticità su cui effettuare attività di vigilanza;
 - b. riguardo al Protocollo sottoscritto con le Regioni e le Prefetture-UTG, il Responsabile:

- i. alimenta il costante confronto finalizzato all'analisi di fenomeni illeciti mappati dall'accordo sui quali vengono svolte specifiche attività di monitoraggio;
 - ii. partecipa alle cabine di regia istituite presso le Prefetture-UTG, per valutare il pericolo alle infiltrazioni malavitose nei processi di ricostruzione post-alluvione;
 - c. rispetto al Protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza, il Responsabile cura:
 - i. il presidio delle comunicazioni e degli scambi informativi inerenti alle segnalazioni motivate dei contesti su cui la Struttura commissariale ritiene vadano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2;
 - ii. il presidio del raccordo informativo con il Corpo ai sensi dell'art. 4, comma 3;
 - d. in merito all'Accordo con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Responsabile garantisce:
 - i. il presidio delle comunicazioni e degli scambi informativi per l'aggiornamento del quadro conoscitivo sull'evoluzione del contesto attuale, ai sensi dell'art.2, comma 2;
 - ii. il supporto informativo alle azioni di verifica e controllo negli ambiti di collaborazione individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - iii. l'alimentazione di un costante flusso informativo finalizzato alla gestione delle incombenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - iv. il presidio delle attività volte ad assicurare la condivisione e fornitura di ogni possibile dato e informazione utile allo svolgimento dei compiti previsti nell'Accordo, ai sensi dell'art. 4.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Responsabile della vigilanza sulla ricostruzione pubblica si avvale del supporto di 2 unità all'uopo individuate dal Direttore dell'Area amministrativa, giuridica e finanziaria nell'ambito delle funzioni di supporto assicurate da Fintecna S.p.A. ai sensi della convenzione di cui in premessa.

Art. 3

(Disciplina dei controlli previsti per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nella misura Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR M2C4 – Investimento 2.1a o finanziati con risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - FSUE)

1. Gli interventi di ricostruzione ricompresi nel Piano speciale di ricostruzione e ricadenti nel perimetro della misura M2C4 – Investimento 2.1a del PNRR, sono sottoposti ai controlli specifici previsti nel “*Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)*” della citata misura vigente, approvato con apposita determina commissariale.
2. Gli interventi di ricostruzione ricompresi nel Piano speciale di ricostruzione e finanziati con le risorse provenienti dal FSUE, sono sottoposti ai controlli specifici previsti nella determina commissariale n. 216 del 18 maggio 2026, con la quale è stato adottato il “*Protocollo di gestione e controllo FSUE*”.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non ricadono nella base di estrazione del campione ai fini dei controlli a campione di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

(Disciplina dei controlli a campione sugli interventi di ricostruzione pubblica di competenza della Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026)

1. Nel quadro delineato dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, sono approvate le finalità, procedure e modalità del controllo a campione delle dichiarazioni rese, ai fini dell'erogazione dei contributi, dai Soggetti beneficiari e/o dai Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica ed assegnatari dei contributi stessi diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e le relative percentuali, secondo quanto previsto nell'**Allegato A** "*Procedure sul controllo a campione delle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori e beneficiari dei contributi concessi ed erogati dal Commissario straordinario*", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 previste nell'**Allegato A**, è stabilito che il controllo a campione è effettuato sulle dichiarazioni rese mediante l'apposita modulistica nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 57/2026, e che, in particolare:
 - a. l'estrazione del campione degli interventi da sottoporre al controllo avviene semestralmente, in relazione, rispettivamente, al periodo 1°maggio-30 ottobre e al periodo 1°novembre-30 aprile di ogni anno;
 - b. il campione viene articolato in due sottogruppi:
 - i. interventi in corso di realizzazione per i quali, nel semestre considerato sia stata presentata richiesta del 2° acconto;
 - ii. interventi rendicontati a saldo o a saldo in unica soluzione per i quali, nel semestre considerato, sia stata presentata la richiesta di erogazione a saldo o quella a saldo in unica soluzione;
 - c. in fase di prima applicazione, il campione estratto comprende tutti gli interventi aventi i requisiti specificati alla lettera b) relativamente al periodo intercorrente tra la data di attivazione della piattaforma informatica "*Temporeale*" e il 30 ottobre 2026;
 - d. allo scopo di evitare duplicazioni e di ampliare il numero degli interventi sottoposti al controllo, gli interventi estratti appartenenti al sottogruppo di cui alla lettera b), punto i., sono definitivamente esclusi dalla platea all'interno della quale viene estratto il campione appartenente al sottogruppo di cui alla lettera b), punto ii;
 - e. per interventi già oggetto di attività di controllo regolate da protocolli e accordi sottoscritti dalla Struttura commissariale, esclusi dai controlli della presente determina si intendono, in particolare:
 - i. con riferimento al protocollo sottoscritto con ANAC, gli interventi assoggettati alle attività di vigilanza collaborativa previste dall'articolo 4 del protocollo medesimo;
 - ii. con riferimento agli ulteriori protocolli e accordi richiamati in premessa, gli interventi per i quali siano state avviate o siano in corso attività di controllo, verifica, monitoraggio o approfondimento da parte dei soggetti istituzionali competenti, delle quali la Struttura commissariale sia informata;
 - f. non essendo possibile prevedere il numero di richieste di erogazioni finanziarie che potranno pervenire in ciascun periodo di campionamento, le percentuali di estrazione sono stabilite in modo che risultino compatibili con il carico di lavoro correlato alle attività di controllo da svolgere ed è stabilito, allo stesso tempo, un tetto numerico individuato sulla base del medesimo parametro di sostenibilità, prevedendo, altresì,

che eventuali interventi estratti in numero superiore a tale tetto siano automaticamente sottoposti a controllo nel successivo periodo di campionamento.

3. Ai fini del campionamento per l'estrazione degli interventi da sottoporre a controllo, sarà utilizzato il metodo di campionamento casuale per fasce di importo a lotti progressivi, con eventuale arrotondamento per eccesso, secondo quanto stabilito nell'**Allegato A**, nel rispetto delle tempistiche previste ai sensi del comma 2.
4. All'attuazione delle attività illustrate nell'**Allegato A** provvede un Gruppo di lavoro composto dal Vicecommissario della Struttura commissariale in qualità di coordinatore e da 4 unità di personale, designate 2 dal Direttore dell'Area tecnica e 2 dal Direttore dell'Area amministrativa, giuridica e finanziaria, anche nell'ambito delle funzioni di supporto assicurate da Fintecna S.p.A. e USRC ai sensi delle convenzioni citate in premessa.
5. Il Coordinatore, con apposite determinazioni, individua tra i componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 4, coloro ai quali conferire l'incarico di responsabile del procedimento.
6. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 4 è integrato, relativamente alle attività afferenti i rispettivi ambiti territoriali, da un rappresentante ciascuno, designato dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, allo scopo di assicurare il necessario raccordo istituzionale con i territori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023.
7. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 4 è supportato da una segreteria tecnica composta da 2 unità su indicazione del Vicecommissario.
8. Alle riunioni del Gruppo di lavoro possono essere invitati a partecipare, al fine di assicurare ogni utile supporto, gli esperti incaricati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge n. 61 del 2023, di volta in volta individuati dal coordinatore del Gruppo di lavoro in ragione delle specifiche competenze possedute.

Art. 5

(Disciplina dei controlli applicabile agli organismi in house delle Amministrazioni centrali dello Stato e alle società partecipate a controllo pubblico individuate quali soggetti attuatori di interventi urgenti di ricostruzione pubblica)

1. Ai controlli sugli interventi urgenti di ricostruzione pubblica realizzati, in qualità di soggetti attuatori, dagli organismi in house delle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle società partecipate a controllo pubblico si provvede in conformità a quanto previsto nelle convenzioni rispettivamente stipulate.
2. Qualora le convenzioni in essere con i soggetti di cui al comma 1 siano successivamente integrate prevedendo l'integrazione dei rispettivi processi nell'ambito della piattaforma informatica "*Temporeale*", a decorrere dalla data di adozione dei necessari provvedimenti amministrativi ai controlli sugli interventi urgenti di competenza si provvederà ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. La presente determina è pubblicata, in forma integrale, sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario, ed è trasmessa ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, nonché a tutti i soggetti attuatori o soggetti beneficiari coinvolti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio

**LA DIRETTRICE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
GIURIDICA E FINANZIARIA**
Sabina Ruffo

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
Rita Nicolini

Allegato A *“Procedure sul controllo a campione delle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori e beneficiari dei contributi concessi ed erogati dal Commissario straordinario”*